

Sent. 16590/2012
Com. 6736/2012
Rep. 13697/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale civile di Roma, sezione civile X, in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Carmela Chiara Palermo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al NRG. 22999/2007 promossa da:

Grimaldi Valentino, elettivamente domiciliato in Roma via S. Tommaso d'Aquino n. 75, presso lo studio dell'avvocato Mario Lacagnina, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla costituzione del difensore in data 14.1.2008;

Attore

contro

Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., in persona dei procuratori, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Mainetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazza Mazzini n. 27, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato,

Convenuta

Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.

Conclusioni: all'udienza del 18.4.2012 le parti rassegnavano le conclusioni riportate nel relativo verbale sulle quali il Tribunale perveniva a decisione.

Motivi della decisione

Attesa l'entrata in vigore il 4.7.2009 della novella degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. n. 69/2009, la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione dei ragioni di fatto e di diritto della decisione, omissis qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha citato in giudizio la Banca Popolare di Sondrio affinché, accertata la responsabilità per violazione degli obblighi di informativa, fosse condannata al risarcimento dei danni anche non patrimoniali.

Costituitasi regolarmente, la banca convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse pretese.

Dai dati di conoscenza desumibili dagli atti processuali è possibile ricostruire la vicenda storica che ha fatto da sfondo all'odierna vicenda processuale nei termini di seguito riportati. In data 9.3.2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - nell'ambito del procedimento penale n. 56249/02 - emetteva

decreto di sequestro, notificato alla Banca Popolare di Sondrio il 13.3.2006, avente ad oggetto il conto corrente n. 2754/00 intestato all'attore (cfr. doc. 1 e 2). Per effetto del sequestro si creava, a decorrere dalla data di notifica, un vincolo di indisponibilità dei fondi giacenti sul conto corrente, per cui alla Banca era precluso l'addebito di assegni sul conto corrente stesso. Successivamente (tra il 10 e il 21 marzo 2006) l'attore emetteva cinque assegni tratti sul conto corrente oggetto del sequestro che venivano (tranne l'ultimo richiamato dalla banca) protestati per difetto di provvista.

Ciò posto, l'attore sostiene che la Banca popolare di Sondrio, ricevuta la notifica del sequestro, avrebbe dovuto informarlo immediatamente, onde evitare l'emissione (e il conseguente inevitabile protesto) degli assegni. Inoltre ha sostenuto che la convenuta sarebbe incorsa in colpa grave per non avergli inviato l'avviso previsto dall'art. 9 bis L. n. 386/1990, che – secondo la prospettazione attorea – avrebbe dovuto procedere la levata dei protesti.

La domanda formulata da parte attrice non merita accoglimento.

Quanto alla prima condotta contestata (pur prescindendo dal rilievo circa il fatto che il segreto istruttorio viene, salvo i casi di segregazione ex art. 329 c.p.p., nel momento in cui il sequestro è eseguito), va rilevato l'obbligo informativo a carico della banca non può estendersi alla comunicazioni di circostanze incidenti sulla gestione del conto corrente bancario per le quali è prevista una particolare e qualificata disciplina finalizzata, appunto, a garantire la conoscenza delle stesse.

Il sequestro è un atto che entra nella sfera di conoscenza dell'interessato secondo la specifica procedura descritta dagli artt. 365, 366 c.p.p. Non può, quindi, configurarsi in capo all'istituto di credito-terzo destinatario del provvedimento di sequestro (ex art. 255 c.p.c.) un onere informativo a favore del cliente dell'avvenuto sequestro, atteso che la comunicazione dello stesso è, nel rispetto del diritto di difesa, rimesso ad altri organi (in tal senso una pronuncia risalente ma non contraddetta da alcuna di segno contrario - Cass., sez. I, n. 2147 del 18.7.1974 – secondo cui *“l'istituto di credito - nel caso di ordine o richiesta del giudice che comportino deroga all'obbligo del segreto bancario - non è tenuto ad informarne il cliente, non rientrando un tale adempimento negli obblighi del mandatario di cui all'art 1710 cod civ...”*).

Né può sostenersi che la banca avrebbe, per lo meno, dovuto mettere al corrente il cliente dell'indisponibilità del conto. Infatti non si comprende in che termini la banca avrebbe dovuto avvertirlo del vincolo di indisponibilità gravante sul proprio conto, senza riferire la causa dello stesso. Si aggiunga che, nel caso di specie, non è stata fornita la prova da parte dell'attore di aver avuto conoscenza del sequestro (secondo la procedura sopra richiamata) successivamente all'emissione degli assegni di cui si discute (in particolare, per quanto riguarda, gli assegni n. 0518217920 emesso in data 13.3.2006 e n. 0518217916-08 emesso in data 21.3.2006). Lamenta, poi l'attore, che la Banca non avrebbe ottemperato al disposto di cui all'art. 9 bis della L. n. 386/1990. In particolare, l'attore sostiene che le comunicazioni allegate agli atti sarebbero state effettuate in Roma via Giffone nn. 53/55 e che non risulta che tale indirizzo corrisponda al domicilio



eletto (presso cui ai sensi del citato art. 9 bis devono essere effettuate le comunicazioni).

L'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, modificato dall'art. 33 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, prevede, nel caso di assegno bancario emesso senza provvista e di pagamento dello stesso dopo la scadenza del termine di presentazione, che non si applichino le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla legge, qualora il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettui il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto, a mani del portatore del titolo o presso il trattario o presso il pubblico ufficiale che ha elevato il protesto. La suddetta disposizione normativa prescrive altresì che la prova dell'avvenuto pagamento debba essere fornita dal traente allo stabilimento trattario (ovvero, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto), mediante quietanza del portatore con firma autenticata, ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto. L'art. 9, comma 2, lettera b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (che ha introdotto altresì, nel *corpus* della legge suddetta, gli artt. 9-bis e 9-ter) prescrive che, nel caso di mancato pagamento di assegno per difetto di provvista, scatta una ulteriore conseguenza di tipo sanzionatorio accessorio, in quanto la banca trattaria deve anche effettuare l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio di cui all'art. 10-bis (il che determinerà anche la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni), ma soltanto dopo il decorso del termine stabilito dall'art. 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento e salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 9-bis. Quest'ultimo, infatti, al comma 1, prevede che, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario debba inoltrare al traente una comunicazione (cosiddetto *preavviso di revoca* dell'autorizzazione ad emettere assegni bancari), al domicilio eletto dal traente all'atto della conclusione della convenzione di assegno, contenente la segnalazione che una volta scaduto il termine indicato dall'art. 8 senza che lo stesso traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'art. 10-bis (e, cioè, nella Centrale di Allarme Interbancaria) e che, a far tempo dalla stessa data, gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.

Nel caso in esame va rilevato che la Banca non ha allegato la convenzione d'assegno da cui inferire la corrispondenza tra il domicilio eletto e quello a cui sono stati inviati i preavvisi di revoca allegati in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c.

Ciò posto, va rilevato comunque rilevato che la Banca non ha proceduto all'iscrizione del nominativo dell'attore nell'archivio di cui al citato art. 10 bis, per avere il medesimo provveduto al pagamento tardivo degli assegni (circostanza che induceva l'attore a rinunciare alla domanda inizialmente proposta nell'atto di citazione). Ne discende che non ha fondamento la domanda risarcitoria formulata



sul punto, in quanto nessun danno può essere derivato dall'attore dalla inesatta comunicazione del preavviso di revoca, atteso che ad essa non seguiva l'iscrizione nel registro CAI.

Da ultimo occorre evidenziare che prive di pregio risultano le asserzioni attoree circa il danno subito dal protesto dei quattro dei cinque assegni emessi.

La peculiare natura dell'assegno bancario prevede- come è noto- che esso sia immediatamente presentabile per il pagamento e che al momento della presentazione debba sussistere la provvista (art. 31 del r. d. n. 1736 del 1933). L'assegno bancario è, infatti, un titolo di credito pagabile a vista (cioè all'atto della sua presentazione all'incasso presso la banca trattaria) che si perfeziona giuridicamente nel momento in cui entra in circolazione, vale a dire quando esce dalla sfera giuridica e dalla disponibilità del traente ed entra in quella del prenditore (cfr. *ex multis* Cass. Sentenza n. 5278 del 11/05/1991 (Rv. 472110 Sez. 2, Sentenza n. 7135 del 25/05/2001). Dalla peculiare natura dell'assegno bancario- quale strumento immediatamente presentabile per il pagamento e quale, di conseguenza, mezzo di pagamento agevole e sostitutivo della moneta - discende- quindi- che al momento della presentazione debba sussistere la provvista (Corte Cost.ordinanza . num. 0084 del 2004; Corte Cost. sent.. num. 0070 del 2003; art. 31 del r. d. n. 1736 del 1933; Riferimenti normativi: Legge 12/02/1955 num. 77 art. 4 com. 1; Legge 18/08/2000 num. 235 art. 2 com. 1).

La funzione del protesto non è soltanto quella - ancorché primaria e fondamentale - di impedire (attraverso la tempestiva levata) la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa), potendo esso venir levato, del tutto legittimamente, anche al solo scopo di far attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato "ex titolo", così tutelando anche la fede pubblica, ossia la fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento (cfr. da ultimo Cass. Sez. I, Sentenza n. 3140 del 14/02/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 10/03/2000; Cass. n. 1683 del 1968; n. 189 del 1965). Non può escludersi, infatti, che la levata del protesto e questo stesso, possa essere destinata a spiegare anche la sola, normale, efficacia probatoria che il codice civile attribuisce agli atti pubblici (art. 2700), in relazione alla circostanza che l'assegno sia stato presentato per l'incasso e che non sia stato pagato (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 10/03/2000, anche in motivazione). Da quanto detto, discende, per un verso, lato che la banca girataria per l'incasso di un assegno bancario è tenuta a far levare il protesto (art. 45 legge assegno), al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, per altro verso che gli interessi sottesi alla levata del protesto hanno anche natura pubblicistica, come tale sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11852 del 25/06/2004). L'avvenuto pagamento da parte del traente ed in favore del beneficiario (in data successiva alla emissione dell'assegno bancario in questione ed alla levata del protesto del medesimo) della somma "portata" dal titolo di cui è causa secondo le modalità di cui all'art. 8 della Legge n. 386/1990 è circostanza rilevante esclusivamente ai fini della esclusione



della applicazione al medesimo della sanzione amministrativa prevista per l'emissione di assegni scoperti (cfr. gli artt. 1 e 2 della legge in esame) e non anche ai fini della cancellazione/sospensione del protesto dell'assegno, per la quale l'ordinamento esige (ad evidente tutela della fede pubblica e nell'ambito della speciale procedura di riabilitazione del soggetto protestato) le ulteriori condizioni di cui all'art. 17 della legge n. 108/96.

Nel caso in esame, quindi, la condotta della Banca appare conforme ai principi sopra riportata, avendo la stessa legittimamente dato corso alla indefettibile procedura di protesto in presenza di assegni impagati in quanto emessi su fondi indisponibili al momento della presentazione a causa di un provvedimento di sequestro (cfr. punto 22 della Circolare del Ministero del Commercio e dell'Artigianato del 30.4.2001 allegato al n. 7 delle produzioni di parte convenuta).

Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda attorea deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni altra questione disattesa, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, sulla causa R. G. 22999/2007, così dispone:

- rigetta la domanda formulata da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese processuali che si liquidano in euro 4.600,00 (di cui euro 3000,00 per onorari ed euro 1600,00 per diritti), oltre accessori di legge.

Roma, 30 luglio 2012

Il giudice
C. Palermo

CANCELLIERE C.
Dott.ssa Rau Emilia

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 03 SET. 2012

CANCELLIERE C.
Dott.ssa Rau Emilia